



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Provvedimento del 26 settembre 2024 [10076453]**

VEDI ANCHE

- [Newsletter del 3 dicembre 2024](#)

- [Provvedimento dell'11 aprile 2024](#)

[doc. web n. 10076453]

### **Provvedimento del 26 settembre 2024**

**[\\*L'efficacia esecutiva del provvedimento è stata sospesa, con decreto del Tribunale di Roma del 19 novembre 2024, limitatamente alla parte evidenziata nel dispositivo del presente provvedimento](#)**

Registro dei provvedimenti  
n. 588 del 26 settembre 2024

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito, "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito "Codice");

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell'8 maggio 2019 e in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. web n. 9107633 (di seguito "Regolamento del Garante n. 1/2019");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

## PREMESSO

### 1. Introduzione.

In occasione di alcune verifiche effettuate nell'ambito di un autonomo procedimento, avviato a seguito di specifico reclamo presentato il XX (e poi definito con il provvedimento n. 235 dell'11 aprile 2024, doc web n. [10019523](#)) nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito "INPS") in relazione alla pubblicazione di dati personali di migliaia di partecipanti (oltre 5000) contenuti in taluni atti intermedi relativi al "concorso pubblico per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1" (in particolare, elenchi degli ammessi e non ammessi alle prove scritte e orali e l'elenco nominativo sulla valutazione dei titoli dei candidati), il Garante ha rilevato altresì, in data XX, che accedendo alla url [https://www.inps.it/...](https://www.inps.it/) l'INPS aveva altresì pubblicato due ulteriori file denominati "graduatoria finale" (contenente il riferimento a 5384 candidati) e "graduatoria finale - vincitori" (contenente il riferimento a 1858 candidati), riguardanti la medesima procedura concorsuale. Tali graduatorie, tutt'ora presenti sul sito istituzionale dell'INPS, contengono l'indicazione del nome e cognome dei vincitori e degli idonei, la data di nascita, il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, il punteggio conseguito nella prova orale, il punteggio totale nonché il riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e la specifica indicazione dell'ammissione con riserva.

In particolare, in calce al documento è riportata una legenda che esplicita che il riferimento al "codice R", in corrispondenza dei nominativi degli interessati, equivale alle specifiche condizioni dei candidati previste rispettivamente dagli artt. 678 e 1014 dal Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66 del 2010) riferiti agli "incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari" e alle "riserve di posti nel pubblico impiego"; che l'indicazione dell'asterisco nella colonna "titoli di preferenza" corrisponde alle condizioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 487 del 1994; che la colonna indicata con "AMM. RIS." equivale all'indicazione dei candidati "Ammessi con riserva per giudizi pendenti".

### 2. L'attività istruttoria.

Al riguardo, essendo state effettuate specifiche contestazioni all'INPS già in data XX (prot. n. XX) ed essendosi svolta altresì l'audizione del titolare del trattamento in relazione alla diversa e anteriore condotta posta in essere mediante diffusione di dati personali contenuti negli atti intermedi della predetta procedura concorsuale, ed essendo quindi il relativo procedimento, originato da reclamo, in fase di definizione (che, come detto, è stato concluso con il provvedimento n. 235 dell'11 aprile 2024, doc web n. 10019523), l'Ufficio, sulla base degli ulteriori elementi successivamente acquisiti dalle predette verifiche, ha notificato all'INPS, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, l'avvio di autonomo procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento in riferimento a distinte condotte, nel frattempo emerse e accertate, ancorché concernenti atti relativi alla medesima procedura concorsuale.

In particolare, sono state contestate all'INPS specifiche violazioni amministrative in relazione alla distinta condotta consistente nell'aver diffuso online gli atti finali ossia le graduatorie della predetta procedura, recanti numerosi dati personali, anche relativi alla salute, riferiti a migliaia di persone (circa 5384 tra vincitori e idonei della predetta procedura), in assenza di un idoneo presupposto normativo e in modo non conforme ai principi di "liceità, correttezza e trasparenza", nonché di "minimizzazione dei dati", in violazione degli artt. 5, 6, 9 e 10 del Regolamento, nonché 2-ter e 2-septies comma 8 e 2-octies del Codice.

Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall'Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).

Con nota del XX, l'INPS ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:

- “come risulta dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, entrambe le graduatorie erano state approvate e pubblicate sul sito istituzionale già il XX. In particolare, nel suddetto avviso si rappresentava che “sulla base delle assunzioni autorizzate, l'Istituto immetterà in ruolo il XX, complessivamente 4124 unità di personale (1858 vincitori e 2266 idonei), salvo successive e diverse indicazioni al riguardo”. Fin dal XX, era quindi noto che 2266 idonei dovevano già considerarsi vincitori ed immessi in ruolo”;

- “successivamente, come risulta dall'avviso pubblicato in data XX, per effetto dell'esito di alcuni giudizi in corso avanti al TAR, è stato necessario procedere alla modifica della graduatoria finale e di quella dei vincitori e, nel contempo, è stata resa nota anche l'immissione in ruolo di altri 719 idonei mediante scorrimento della graduatoria finale [...]. Infine, dall'avviso pubblicato in data XX, risulta che, sempre a seguito di specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, si è provveduto a completare la progressiva contrattualizzazione di tutti i candidati ed all'integrale scorrimento della graduatoria finale”;

- “pertanto, dal momento che, sin dal XX, erano state pubblicate sia la graduatoria finale che quella dei vincitori, ed al riguardo non era stato sollevato alcun rilievo nell'ambito del procedimento aperto il XX, l'INPS aveva maturato un affidamento, che appare ragionevole, in ordine al fatto che l'operato dell'Istituto relativo alla pubblicazione delle graduatorie fosse stato ritenuto esente da censure. E, comunque, alla data del XX, l'Istituto aveva progressivamente completato l'integrale scorrimento della graduatoria degli idonei che sono divenuti quindi tutti vincitori”;

- “innanzitutto, viene in considerazione la norma fondamentale di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui “espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato”. Successivamente il dirigente competente, con proprio atto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la stessa e dichiara i vincitori della pubblica selezione. Il terzo comma stabilisce, poi, che “la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate .... Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso .... Dalla data della pubblicazione ... decorre il termine per le eventuali impugnative”. Pertanto, secondo la normativa di legge in materia di concorsi pubblici, l'obbligo di pubblicità comprende sia i vincitori che gli idonei”;

- “vengono poi in considerazione le disposizioni di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il regolamento per le assunzioni nei pubblici impieghi che costituisce la fonte normativa secondaria di riferimento. Secondo l'art. 15, comma 6 del citato D.P.R. “le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento ... sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa”;

- “è da evidenziare che la norma non fa riferimento alla graduatoria dei vincitori, ma alla graduatoria tout court e, conseguentemente, nella sua totalità, comprensiva sia dei vincitori che degli idonei. Occorre poi considerare che, in base all'art. 70, comma 13 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto salvo alle pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, di poter adottare propri regolamenti per il reclutamento del personale”;

- “in forza di tale previsione normativa, l'INPS ha adottato il proprio “Regolamento delle procedure di reclutamento per l'assunzione all'Inps del personale non dirigente a tempo indeterminato”, con determinazione Presidenziale n. 162 del 7 novembre 2017. L'art. 15 del

regolamento dell'Istituto prevede che "la graduatoria di merito finale e quella specifica dei vincitori ... sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Istituto ...". La graduatoria dei vincitori è una graduatoria specifica rispetto a quella di merito finale comprensiva sia dei vincitori sia degli idonei, in modo tale che ciascuno sia informato della posizione che ricopre";

- "si tenga, altresì, presente che anche il bando di concorso [...] all'art.11 dispone che "La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori ...sono pubblicate sul sito istituzionale dell'INPS". E con la domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio "consenso alla trattazione dei dati personali" (art. 3, comma 9, lett. p) del bando);

- "ad ogni buon conto, si ribadisce che, come sopra già accennato, l'Istituto, nell'arco di pochi mesi, ha proceduto allo scorrimento integrale della graduatoria finale ed all'assunzione di tutti gli idonei che sono quindi divenuti vincitori. In questo contesto, deve essere valutata la portata dell'art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, richiamato dal Dipartimento delle realtà pubbliche";

- "con il D.Lgs n. 33 del 2013 il legislatore ha voluto dettare disposizioni finalizzate a rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Da qui, l'introduzione di tutta una serie di nuovi obblighi che non abrogano né intendono sostituirsi alla normativa specifica di ogni settore di riferimento, ma rafforzarla. In particolare, per quanto riguarda i pubblici concorsi, l'art. 19 del D. Lgs. n. 33 del 2013 dispone che "1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1";

- "lo scopo della norma non è quello di sovvertire o innovare rispetto agli obblighi di pubblicazione delle graduatorie già previsti dalla normativa di settore e tantomeno di vietare la pubblicazione degli elenchi completi sia dei vincitori che degli idonei, ma quello di disporre che devono essere pubblicati anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e che le graduatorie devono essere sempre tenute aggiornate quando, per effetto dello scorrimento, gli idonei diventano vincitori. La trasparenza impone che, in tal caso, le graduatorie pubblicate debbano essere aggiornate. In altri termini, il principio che il legislatore, con l'art. 19 D. Lgs. n. 33 del 2013, ha voluto affermare, come risulta chiaramente dal secondo comma, è che i dati contenuti nelle graduatorie devono essere tenuti costantemente aggiornati, non che gli elenchi degli idonei non possono essere pubblicati";

- "quanto ai dati pubblicati, l'Istituto ha, innanzitutto, pubblicato il nome ed il cognome dei vincitori e degli idonei (e in taluni casi di omonimia la data di nascita) ed il punteggio finale riportato da ciascun candidato";

- "a ciò si aggiunga che l'Anac, con la delibera n. XX del XX, ha affermato che la pubblicazione dei vincitori identificati solamente attraverso un codice numerico ID non è conforme alle prescrizioni normative in materia di obblighi di trasparenza. Oltre al punteggio finale, l'INPS ha pubblicato anche il punteggio riportato nelle prove scritte e orali. Peraltro, ciò risponde a principi di precisione, adeguatezza, accuratezza ed esattezza dei dati pubblicati che devono essere idonei allo scopo per cui sono pubblicati che è quello di consentire a tutti i concorrenti, anche non vincitori, di avere a disposizione gli elementi utili per valutare se e quali azioni, pure legali, intraprendere a tutela dei propri interessi, tenuto conto che, come prevede la sopra richiamata normativa di settore, dalla pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per l'impugnazione";

- “d'altronde, non risultava possibile realizzare, mediante la pubblicazione di dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, quelle finalità di trasparenza, imparzialità e chiarezza, perseguite nello specifico caso, trattandosi di un concorso con decine di migliaia di partecipanti e quasi seimila idonei con punteggi frequentemente identici e con scarti centesimali. In proposito, si ricorda che lo stesso art. 35, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che debba essere data “adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento”;
- “quanto all'addebito consistente nell'aver pubblicato dati personali anche relativi alla salute, si osserva quanto segue. Il prospetto pubblicato contiene, fra l'altro, due colonne rispettivamente dedicate all'esistenza di eventuali titoli di precedenza o preferenza dei candidati [...]. In particolare, come risulta dalla legenda in calce al prospetto, l'asterisco corrisponde all'esistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1984, n. 487. Come noto, l'art. 5 del D.P.R. n. 479 del 1994, prevede una serie di preferenze a parità di punteggio a seconda dei titoli vantati dal candidato. Si tratta di ben 14 possibili titoli di preferenza, l'uno diverso dall'altro”;
- “come risulta evidente dalla lettura della norma, il semplice asterisco non consente certo di conoscere quale sia il titolo di preferenza vantato dal candidato e tantomeno quindi se si tratta di una condizione di disabilità piuttosto che il maggior numero di figli a carico o la minore età anagrafica o altro ancora”;
- “l'apposizione di un semplice asterico consente semplicemente a tutti i candidati vincitori e idonei di comprendere se il candidato o candidati che li precedono in graduatoria, hanno soltanto riportato un punteggio migliore di loro nelle prove scritte e orali oppure vantano anche un titolo di precedenza o preferenza, senza che sia dato in alcun modo conoscere quale sia il titolo della precedenza o preferenza”;
- “in questo modo, la graduatoria pubblicata consente agli interessati di avere una informazione più completa per conoscere i criteri e le valutazioni riportate nelle prove che hanno portato all'attribuzione del punteggio finale, valutare se e quale iniziativa eventualmente assumere a tutela dei propri interessi, senza che siano diffusi dati eccedenti e tanto meno relativi alla salute”;
- “infine, il Dipartimento realtà pubbliche contesta che l'INPS con l'acronimo “AMM. RIS.” che si riferisce ai candidati “Ammessi con riserva per giudizi pendenti”, abbia diffuso informazioni relative a vicende connesse alla commissione di reati o a procedimenti penali pendenti. La contestazione pare fondarsi su un equivoco, in quanto non c'è nulla nell'espressione “Ammessi con riserva per giudizi pendenti” che consenta di associare il nominativo di un candidato alla commissione di reati o a procedimenti penali pendenti”;
- “l'espressione “Ammessi con riserva per giudizi pendenti”, si riferisce semplicemente al normale contenzioso amministrativo che può insorgere nell'espletamento di un concorso pubblico per i più svariati motivi – può trattarsi della mancanza di uno qualunque dei requisiti di partecipazione ad iniziare dall'età o dell'impugnazione dell'esito della prova preselettiva o di una prova intermedia – e può comportare una ordinanza del TAR competente che dispone appunto l'ammissione con riserva del candidato”.

### **3. Esito dell'attività istruttoria.**

#### **3.1 La normativa applicabile.**

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, anche quando operino nello svolgimento di procedure concorsuali, selettive o comunque valutative, prodromiche all'instaurazione del rapporto di lavoro, possono trattare i dati personali degli interessati (art. 4, n. 1, del Regolamento) se il trattamento è necessario "per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" (si pensi a specifici obblighi previsti dalla normativa nazionale "per finalità di assunzione", artt. 6, par. 1, lett. c), 9, parr. 2, lett. b) e 4; 88 del Regolamento) oppure "per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2-ter del Codice).

Tali trattamenti devono, comunque, trovare fondamento nel diritto dell'Unione o dello Stato membro che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato al perseguimento dello stesso. La finalità del trattamento deve essere necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (cfr. art. 6, par. 3, del Regolamento e 2-ter del Codice).

Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute (in merito ai quali è previsto un generale divieto di trattamento, ad eccezione dei casi indicati all'art. 9, par. 2 del Regolamento e, comunque un regime di maggiore garanzia rispetto alle altre tipologie di dati (cfr., art. 9, par. 4, nonché dell'art. 2-septies del Codice), il trattamento è consentito ove "necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato" (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento).

In ogni caso, i dati relativi alla salute, ossia quelli "attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute" (art. 4, par. 1, n. 15, considerando 35), in ragione della particolare delicatezza di tale categoria di dati, "non possono essere diffusi" (art. 2-septies, comma 8 e art. 166, comma 2, del Codice e art. 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento).

Con specifico riguardo al trattamento dei dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, si evidenzia che esso può avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10 del Regolamento), ovvero solo qualora il trattamento sia autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-octies, commi 1 e 5, del Codice).

Il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di "liceità, correttezza e trasparenza" nonché di "minimizzazione", in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" e devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, paragrafo 1, lett. a) e c) del Regolamento).

### **3.2. La diffusione dei dati personali.**

Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che l'INPS ha pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, due file, denominati "graduatoria finale" e "graduatoria finale -vincitori" contenenti l'indicazione del nome e cognome dei candidati, la data di nascita, il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, il punteggio conseguito nella prova orale, il punteggio totale nonché il riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e la specifica indicazione dell'ammissione con riserva, di molteplici interessati e precisamente di 5384 tra vincitori e idonei della predetta procedura.

In via preliminare occorre precisare che, sebbene l'INPS abbia dichiarato di aver pubblicato in tale sede esclusivamente il nome ed il cognome dei vincitori e degli idonei (e in taluni casi di omonimia la data di nascita) ed il punteggio finale riportato da ciascun candidato, è stato tuttavia accertato che i due file sopra indicati contengono invece anche altre informazioni riferite a ciascun candidato quali il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, il punteggio conseguito nella prova orale, il punteggio totale nonché il riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e la specifica indicazione dell'ammissione con riserva.

Nel merito si osserva che le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità delle graduatorie di concorsi e prove selettive (cfr., in particolare d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nonché art. 15 e ss del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", anche a seguito delle modifiche intervenute con d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e, più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165) svolgono la funzione di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa. A seguito delle modifiche del d.P.R. 487 del 1994, intervenute con d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, l'assolvimento dell'obbligo di dare notizia della pubblicazione delle graduatorie - originariamente effettuato attraverso i bollettini ufficiali dei rispettivi enti e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - deve attualmente essere realizzata attraverso la pubblicazione delle stesse sul Portale unico del reclutamento (di cui all'art. 35-ter del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha esonerato le pubbliche amministrazioni e gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle procedure concorsuali nella Gazzetta Ufficiale) e sul sito dell'amministrazione interessata; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa (v. art. 15, comma 6 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Come tradizionalmente evidenziato dal Garante proprio con riguardo alla pubblicità di graduatorie, in una cornice normativa assai risalente e caratterizzata da norme stratificatesi nel tempo, la pubblicazione di dati personali online, a differenza delle tradizionali forme di pubblicità, costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva poiché consente a chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, di reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, non sempre aggiornate e di natura differente (cfr., in particolare, par.6.1 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, n. 23 del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809). Una volta pubblicati, infatti, i dati rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati, anche incrociandoli con altre informazioni presenti sul web, da chiunque. Nell'utilizzare tale strumento di diffusione occorre, quindi, prevedere forme adeguate di selezione delle informazioni che potrebbero essere altrimenti aggregate massivamente mediante un comune motore di ricerca esterno ai siti e suscettibile di utilizzi ulteriori. Ancorché, dunque, la disciplina normativa di settore, talvolta assai risalente nel tempo, quale quella contenuta nel d.P.R. 1957 n. 3, preveda espressamente forme specifiche e circoscritte di diffusione, mediante, nello specifico, la pubblicazione sul bollettino dell'amministrazione (ovvero in altri casi mediante la mera messa a disposizione di documenti presso gli uffici o la mera affissione di atti in bacheche o all'albo pretorio dell'amministrazione), tali forme di pubblicazione non autorizzano, di per sé, a trasporre tutti i documenti contenenti dati personali sul sito web istituzionale.

In tale quadro il Garante ha, nel tempo, fornito specifiche indicazioni alle pubbliche amministrazioni in ordine alle cautele da adottare per la diffusione di dati personali in Internet per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, in particolare, nel 2014, con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (provv. n. 243 del 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436, parte I e II, spec. par. 3.b) chiarendo, anche attraverso numerose decisioni su singoli casi adottate nei confronti di specifiche amministrazioni, che la presenza di un regime di pubblicità non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione online dei dati e informazioni personali, né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali, come confermato dal sistema di protezione dei dati personali contenuto nel Regolamento, alla luce del quale è previsto che il titolare del trattamento deve mettere “in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento” e deve essere “in grado di dimostrare” – alla luce del principio di “responsabilizzazione” – di averlo fatto ai sensi degli artt. 5, par. 2, 24 e 25, par. 2, del Regolamento (cfr. tra i tanti, provv. n. 287 del 6 luglio 2023, doc. web n. 9920145 e provvedimenti in esso citati).

Anche le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, nel fare salve le citate disposizioni relative alla pubblicità legale, prevedono specifici obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale delle amministrazioni. In base a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1” (art. 19, commi 1 e 2; cfr., da ultimo, provv. dell’11 aprile 2024 n. 235, doc. web n. 10019523, nonché provv. ti 23 marzo 2023, n. 83, doc. web n. 9888096, e 28 aprile 2022, n. 151, doc. web n. 9778996, e i precedenti provvedimenti in essi richiamati, tra cui, in particolare, il provv. 25 novembre 2021 n. 407, doc. web n. 9732406).

Le richiamate disposizioni definiscono, sotto il profilo della protezione dei dati, l’ambito del trattamento consentito dall’ordinamento e ne costituiscono la base giuridica, stabilendo limiti, condizioni e presupposti della pubblicazione online di dati personali identificativi degli interessati nell’ambito dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle graduatorie finali delle procedure concorsuali.

Al riguardo è utile evidenziare, quanto rappresentato dal Garante al Parlamento proprio con riferimento al bilanciamento operato dal legislatore tra concorrenti valori costituzionalmente rilevanti nel sistema normativo che regola la pubblicità delle procedure di reclutamento del personale pubblico e, in particolare, ai rischi per gli interessati in caso di diffusione online dei dati relativi agli idonei non vincitori, chiarendo nello specifico che “la partecipazione a una selezione concorsuale (e il relativo esito), eventualmente anche in costanza di altro rapporto di lavoro, costituisce un dato che merita adeguata protezione (anche ai fini di cui agli artt. 8 St. lav. e 10 d. lgs. n. 276/2003), secondo modalità che possano coniugare, in maniera equilibrata, il principio di trasparenza amministrativa e il diritto alla protezione dei dati personali” (v. Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sul disegno di legge di bilancio 2020 commissione 5°, Bilancio, del Senato della Repubblica, del 12 novembre 2019, doc. web 9184376, par. 4). Ciò specie in presenza dell’indicizzazione e riutilizzabilità dei dati e, in generale, in ragione dei rischi connessi alla maggiore esposizione delle informazioni sul web.

In tale quadro, come infatti espressamente richiamato dall’INPS nelle proprie memorie difensive, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) ha evidenziato la necessità che la pubblicazione abbia ad oggetto dati identificativi degli interessati “vincitori” - atteso che i dati relativi agli idonei non vincitori dovranno essere pubblicati, in base alla legge, allorché l’amministrazione proceda all’aggiornamento delle graduatorie con lo scorrimento degli idonei - chiarendo in particolare che una eventuale “pubblicazione dei vincitori identificati solamente attraverso un codice numerico ID non è conforme alle prescrizioni normative in materia di obblighi



di trasparenza” (v. delibera ANAC n. 525 del 15 novembre 2023, v. anche, da ultimo, ANAC “Schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione ai sensi dell’art. 48 d.lgs 33/2013, Schema art. 19”, disponibili dal sul sito istituzionale di ANAC).

Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dal Garante nelle osservazioni contenute nel parere sugli schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC – riguardanti fra l’altro proprio l’art. 19, del d. lgs. n. 33/2013 – ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del medesimo decreto in cui è stato precisato che, anche nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, con riferimento ai soli vincitori di concorsi pubblici e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria, devono essere indicati il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita (ad esempio, in caso di omonimia), nonché la posizione in graduatoria (cfr. provv. 22 febbraio 2024, n. 92, doc. web n. 9996090 ove si legge: “secondo il principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 2, lett. c, RGDP) e delle Linee guida del Garante in materia – con riferimento alla pubblicazione dei dati previsti dallo schema riferito all’art. 19 dei soggetti vincitori di concorsi pubblici (e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria) il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita (ad esempio, in caso di omonimia), nonché la posizione in graduatoria (escludendo quindi altre informazioni non necessarie come il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, ecc.)”).

Né può considerarsi pertinente il richiamo, operato dall’INPS, alle disposizioni contenute nel “Regolamento delle procedure di reclutamento per l’assunzione all’Inps del personale non dirigente a tempo indeterminato” e nel bando di concorso in quanto, seppure il bando di concorso pubblico, quale atto amministrativo generale, è fonte idonea a legittimare il trattamento dei dati personali dei candidati a ricoprire una determinata qualifica ai sensi dell’art. 2-ter del Codice, tale atto non può contravvenire ovvero modificare le norme sovraordinate di riferimento, avendo un mero effetto integrativo dell’ordinamento.

Il criterio gerarchico delle fonti del diritto sancisce, invero, la prevalenza della fonte di rango superiore rispetto a quella di livello inferiore, precludendo a quest’ultima di derogarvi o di porsi in contrasto con il contenuto della fonte sovraordinata; pertanto, non si rinviene nell’atto amministrativo generale l’attitudine ad apportare modifiche nell’ordinamento – quali sarebbero la pubblicazione non prevista di dati personali dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale – in relazione al trattamento dei dati personali, non potendo tale atto assorbire interamente la disciplina vigente, le cui caratteristiche essenziali devono essere e rimangono delineate dalle norme di rango ad esso sovraordinate (cfr., il citato provvedimento n. 235 dell’11 aprile 2024, doc web n. 10019523 e precedenti in esso richiamati, adottato nei confronti di INPS in riferimento alla diffusione di dati personali contenuti in diversi atti intermedi relativi alla medesima procedura concorsuale).

Infatti, proprio in merito alla pubblicazione di atti e documenti da parte di amministrazioni nell’ambito di procedure concorsuali e selettive, nel quadro di derivazione europea della disciplina di protezione dei dati, nella prospettiva della certezza del diritto, nonché del principio di non discriminazione, non sono consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali - né su base territoriale né a livello di singola amministrazione – specie quando, come nel caso di cui trattasi, la materia sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale, attraverso le richiamate disposizioni di settore in materia di trasparenza e pubblicità degli esiti delle procedure concorsuali applicabili a tutte le amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In particolare, in merito alla possibilità che, per effetto delle modifiche al Codice, operate dal d.l. 139 del 2021 sia configurabile una diffusione di dati personali sulla base di una autonoma individuazione delle finalità da parte dell’ente, il Garante ha, recentemente, chiarito che la base giuridica del trattamento deve essere idonea anche alla luce dell’“ordinamento costituzionale” dello Stato membro, nel rispetto del principio di proporzionalità (considerando 41 e v. anche Corte

Cost. sent. n. 271/2005 in base alla quale la disciplina di protezione dei dati personali rientra fra la materia di competenza esclusiva statale riferita all' "ordinamento civile"; v., al riguardo, provv. n.125 del 13 aprile 2023 doc web 9907846; provv. n. 287 del 6 luglio 2023 doc web 9920145; provv.n.286 del 6 luglio 2023, doc web 9920116, nonché per analoghe considerazioni in relazione all'introduzione con ordinanza regionale di trattamenti di dati personali di dipendenti nel contesto emergenziale dovuto alla diffusione del virus Covid-19, provv. del 22 luglio 2021, n. 273, doc. web. n. 9683814).

A tale riguardo anche l'art. 70, comma 13 del d.lgs.165 del 2001, pure richiamato dall'INPS, prevede espressamente che "in materia di reclutamento" del personale le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare le richiamate disposizioni nazionali che, come detto, costituiscono la base giuridica di tutti i trattamenti, compresa la diffusione, nell'ambito delle procedure concorsuali. L'art. 2-ter del Codice sebbene preveda che la base giuridica del trattamento può consistere oltre che nella legge e nel regolamento, anche in atti amministrativi generali, tuttavia le disposizioni del bando di concorso pubblico non possono essere richiamate dall'INPS come base giuridica per diffondere online i dati personali dei partecipanti alla procedura concorsuale, in quanto un atto amministrativo per quanto generale non può tuttavia derogare, contravvenire o modificare le norme di settore sopra richiamate, peraltro, di rango primario (cfr., le disposizioni di settore sopra richiamate in materia di trasparenza dei pubblici concorsi).

Né ancora risulta pertinente richiamare la circostanza che i candidati alla selezione abbiano "con la domanda di partecipazione, [...] espresso il proprio "consenso alla trattazione dei dati personali", come nuovamente riportato nella nota dell'INPS, in quanto, come già indicato nel provvedimento dell'11 aprile 2024, il trattamento di dati, finalizzato all'assunzione di personale da parte di un soggetto pubblico, trova la propria base giuridica nella specifica disciplina di settore che regola l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi (cfr., la normativa sopra richiamata) e non, invece, nel consenso degli interessati, in ragione dello squilibrio nel rapporto tra titolare e interessato (considerando n. 43 e art. 88 del Regolamento; sul punto cfr., tra i tanti, con specifico riguardo al contesto pubblico, in generale v. provv. n.317 del 16 settembre 2021 doc web 9703988; con specifico riguardo al contesto lavorativo cfr. provv. n. 170 del 29 aprile 2021, doc web n. 9681778 e n. 160 del 17 settembre 2020, doc web n. 9461168; v. altresì, in senso conforme, Linee Guida EDPB sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - WP 259 - del 4 maggio 2020, spec. par. 3.1.1; Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro, WP 249).

Con riferimento, inoltre, alla indicazione all'interno dei documenti oggetto di pubblicazione della "legenda" che esplicita il riferimento a specifiche condizioni soggettive riferite a singoli candidati si rappresenta che l'indicazione dell'asterisco nella colonna "titoli di preferenza" corrisponde all'indicazione dei titoli di preferenza di cui all' art. 5 del d.P.R. 487 del 1994.

Seppure come rappresentato dall'INPS "il semplice asterisco non consente certo di conoscere quale sia il titolo di preferenza vantato dal candidato e tantomeno quindi se si tratta di una condizione di disabilità piuttosto che il maggior numero di figli a carico o la minore età anagrafica o altro ancora", l'indicazione della ricorrenza di titoli di preferenza o precedenza in relazione ad un candidato produce l'effetto di associare a una persona fisica una o più condizioni soggettive tra quelle enumerate dalla legge (a titolo meramente esemplificativo, numero dei figli a carico, lodevole servizio presso amministrazioni, età anagrafica, disabilità/ invalidità...).

Le predette informazioni, non tutte riconducibili a categorie particolari di dati, riferite alle specifiche condizioni soggettive riguardanti i candidati o i loro familiari, devono senza dubbio essere trattate dall'amministrazione, in base alle norme applicabili, per la stesura della graduatoria finale e devono essere valutate dall'amministrazione per la verifica dei requisiti professionali previsti dalla legge (cfr., art. 5 del d.P.R. n. 487 del 1994) ma, alla luce del quadro normativo di settore, non ricorrono i presupposti per la loro diffusione mediante pubblicazione online (v. anche i numerosi

casi di pubblicazione di graduatorie docenti in cui comparivano acronimi relativi ai titoli di preferenza - es. «S» categoria di invalidi e mutilati civili, provv. ti 27.1.2021, n. 28, doc web 9576756; 11.2.2021, n. 51 doc web 957226; 21.4.2021, n. 153, doc web 9685245).

La circostanza per cui, inoltre, talune di tali condizioni siano particolarmente delicate - come, tra le altre, quella di appartenere “alla categoria di cui alla legge n. 68 del 1999”, di essere “mutilato o invalido civile o per servizio”, “orfan[o] dei caduti o figli[o] dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato oppure “figli[o] degli esercenti le professioni sanitarie [...] deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività” (cfr. art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), essendo le stesse relative allo stato di salute degli interessati o di loro familiari (cfr. art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento) - può comportare inoltre la possibilità di ricavare informazioni relative anche allo stato di salute di una persona (candidato o suoi familiari).

Numerosi sono stati peraltro in questi anni i provvedimenti del Garante che hanno chiarito, ad esempio, che anche il riferimento a corpi normativi che notoriamente sono riferiti a benefici e garanzie per l'assistenza, l'integrazione sociale e lavorativa di persone disabili o di loro familiari (come la legge n. 104 del 1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” o la legge n. 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), possono rilevare informazioni sullo stato di salute di una persona (v. al riguardo, provv. dell'11 gennaio 2023, n.3 doc web n. 9857610; provv. del 27 aprile 2023, n.168, doc web 9896845; provv. del 1° settembre 2022, n. 290 doc. web 9811361, provv. del 28 aprile 2022, n. 150, doc. web n. 9777200 e provv. del 28 maggio 2020, n. 92, doc. web n. 9434609).

Dalla documentazione in atti è, inoltre, emerso che l'acronimo “AMM. RIS.” si riferisce ai candidati “Ammessi con riserva per giudizi pendenti”. Nel corso dell'istruttoria l'INPS ha chiarito che “l'espressione “Ammessi con riserva per giudizi pendenti”, si riferisce semplicemente al normale contenzioso amministrativo che può insorgere nell'espletamento di un concorso pubblico per i più svariati motivi [mancanza di uno qualunque dei requisiti di partecipazione ad iniziare dall'età o dell'impugnazione dell'esito della prova preselettiva o di una prova intermedia] e può comportare una ordinanza del TAR competente che dispone appunto l'ammissione con riserva del candidato e che, pertanto, “non è possibile associare l'espressione “Ammessi con riserva per giudizi pendenti” all'esistenza di reati o procedimenti penali pendenti”- ragione per le quali si ritiene che in concreto non si sia dato corso a un trattamento di dati giudiziari (art. 10 Regolamento e 2-octies del Codice). Ciò stante, occorre tuttavia considerare quanto segue.

Per le ragioni sopra esposte, ancorché tali informazioni possano essere trattate dall'amministrazione, in base alle norme applicabili, per la stesura o aggiornamento della graduatoria, non ricorrono tuttavia i presupposti per la diffusione online di tali dati in quanto non previsto dalle disposizioni di settore; peraltro la predetta annotazione, accanto ai nominativi di specifici candidati, contiene, in ogni caso, un'informazione comunque non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del trattamento (cfr., in particolare, provv. 24 marzo 2022, n. 97, doc. web n. 9760883).

Sotto diverso profilo appare necessario evidenziare peraltro che l'acronimo “AMM. RIS.”, come esplicitato nella legenda in calce alla graduatoria con l'espressione “Ammessi con riserva per giudizi pendenti”, appare evocativo di vicende riconducibili a “condanne penali e ai reati” o comunque suscettibile di ingenerare l'equivoco in ordine alla sussistenza della condizione di imputato o di indagato in capo ai candidati cui risulta associata tale informazione, compromettendo pericolosamente l'identità personale e la reputazione degli interessati, circostanza ulteriormente amplificata in ragione dei richiamati rischi connessi alla maggiore esposizione delle informazioni sul web, la loro indicizzazione e la potenziale riutilizzabilità anche da parte di terzi.

Alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria e delle dichiarazioni rese dall'INPS, risulta accertato che la pubblicazione delle predette graduatorie recanti numerosi dati personali riferiti a migliaia di persone (circa 5384 tra vincitori e idonei della predetta procedura) risulta, allo stato, effettuata in assenza di un'idonea base giuridica e in modo non conforme ai principi di "liceità, correttezza e trasparenza", nonché di "minimizzazione dei dati", in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento, nonché 2-ter e 2-septies comma 8 del Codice.

#### **4. Conclusioni.**

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell'istruttoria della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l'archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall'art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall'INPS, per aver pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, due file, denominati "graduatoria finale" e "graduatoria finale -vincitori" contenenti oltre all'indicazione del nome e cognome dei candidati e alla data di nascita, il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, il punteggio conseguito nella prova orale, il punteggio totale nonché il riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e la specifica indicazione dell'ammissione con riserva, di molteplici interessati e precisamente di 5384 tra vincitori e idonei della predetta procedura, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento, nonché 2-ter e 2-septies comma 8 del Codice.

Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un'unica condotta, trova applicazione l'art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

Considerato che, nel caso di specie, le violazioni più gravi, relative agli artt. artt. 5, 6, 9 del Regolamento, sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall'art. 166, comma 2, del Codice, l'importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.

#### **5. Misure correttive (art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento).**

Nel corso dell'istruttoria, risulta che i dati personali degli interessati, in particolare la data di nascita, il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, il punteggio conseguito nella prova orale, il punteggio totale nonché il riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e la specifica indicazione dell'ammissione con riserva, di 5384 tra vincitori e idonei della predetta procedura, continuano ad essere attualmente disponibili sul sito web istituzionale dell'INPS.

L'art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento prevede che il Garante ha i poteri correttivi di "imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento".

In tale quadro si ritiene necessario, in ragione dell'illiceità del trattamento effettuato disporre, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), la limitazione del trattamento in corso vietando al titolare del trattamento ogni ulteriore diffusione illecita, in quanto non prevista dalla legge e in contrasto con i principi di protezione dei dati degli interessati.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, l'INPS dovrà, inoltre, provvedere a comunicare a questa Autorità le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto sopra ordinato ai sensi del citato art. 58,

par. 2, lett. f) del Regolamento entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

**6. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).**

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell'art. 166 del Codice, ha il potere di "infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso" e, in tale quadro, "il Collegio [del Garante] adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice" (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell'art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell'ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del Regolamento.

Tenuto conto che:

con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare, in particolare, il significativo numero degli interessati coinvolti (oltre 5000) e la circostanza che la graduatoria è ancora oggetto di pubblicazione online (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

sotto il profilo del livello del danno subito dagli interessati occorre sottolineare che per le modalità con le quali è avvenuta la diffusione gli stessi sono stati esposti anche a rischi reputazionali (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

con riguardo al profilo soggettivo della violazione l'INPS ha operato nell'errata convinzione di poter perseguire finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, non tenendo però conto del vigente quadro normativo e delle indicazioni fornite nel tempo dal Garante a tutti i soggetti pubblici in materia, sia con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" sopra citate, sia con numerose decisioni su singoli casi (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

il trattamento ha determinato la diffusione di dati personali assai delicati relativi a vicende personali e familiari degli interessati riconducibili anche a categorie particolari e alla salute di cui all'art. 9 del Regolamento (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento);

si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR" del 24 maggio 2023, punto 60).

Ciò premesso, si deve considerare, in senso favorevole al titolare, quale circostanza attenuante, che l'INPS ha offerto un adeguato grado di cooperazione con l'Autorità (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento).

Risultano tuttavia precedenti violazioni specifiche delle medesime disposizioni del Regolamento e del Codice, anche in relazione ai trattamenti effettuati nell'ambito della stessa procedura

concorsuale oggetto della presente istruttoria (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 50.000 (cinquantamila euro) per la violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento, nonché 2-ter e 2-septies comma 8 del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell'art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto che il trattamento ha riguardato dati personali di migliaia di interessati dando corso alla diffusione online di numerose informazioni di dettaglio, anche relative a vicende personali e familiari degli stessi, e con modalità suscettibili di esporre le persone a effetti pregiudizievoli anche sul piano reputazionale si ritiene, altresì, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall'art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

dichiara, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS per violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento, nonché 2-ter e 2-septies comma 8 del Codice del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;

### **ORDINA**

all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma (RM) C.F. 80078750587, di pagare la somma di euro 50.000 (cinquantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

### **INGIUNGE**

all'INPS, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 50.000 (cinquantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981;

ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), la limitazione dei trattamenti in corso, vietando all'INPS ogni ulteriore diffusione online dei dati personali degli interessati con riferimento alla data di nascita, al punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, al punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, al punteggio conseguito nella prova orale, \*[al punteggio totale](#) nonché al riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e alla specifica indicazione dell'ammissione con riserva ;

### **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice (v. art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019);
- l'annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell'Autorità, previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate in

conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento (v. art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 26 settembre 2024*

IL PRESIDENTE  
Stanzione

IL RELATORE  
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mattei